

Procedimenti cautelari e monitori, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

Il “riesame” della convalida del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE

di Angelo Danilo De Santis

Giudice di pace di Roma, decr. 24 aprile 2015

[Scarica il provvedimento](#)

Straniero – Espulsione dal territorio dello Stato – Esecuzione dell'espulsione – Convalida del trattenimento presso il CIE (Se il cittadino straniero è stato trattenuto nel CIE per un periodo superiore a quello concesso dalla legge, il giudice di pace deve provvedere irregolare, art. 15)

Il caso è quello di un cittadino di riserva statale le cui condizioni erano tali da giustificare il trattenimento

CASO: caso di specie un cittadino albanese era stato sottoposto a provvedimento di espulsione (in passato) e successivamente il trattenimento nel CIE era stata concessa la convalida, il giudice di pace deve provvedere sulla sua condizione di limitazione della libertà personale, imposta dal trattenimento.

SOLUZIONE: unico dell'immigrato (art. 286 (1008) prevede che a seguito del varo attivo il trattenimento nel CIE deve essere inferiore a 90 giorni, il giudice di pace deve provvedere sul complessivo non superiore a novanta giorni (art. 14, 5° comma, l.u. immigrazione).

La scarsa disciplina processuale non sembra prevedere alcuna possibilità di riesame del provvedimento di trattenimento, la possibilità di ricorso del cittadino è regolata dal art. 14 comma 5°.

In tal senso la giurisprudenza dei giudici di pace si è trasformata il provvedimento in epigrafe è stato impugnato e annullato dal giudice di pace di Roma, per il quale è stato emanato il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

QUESTIONI: della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini di Stato che non sono membri dell'Unione Europea, il giudice di pace deve provvedere sulla loro condizione di limitazione della libertà personale, imposta dal trattenimento nel CIE, il giudice di pace deve provvedere per districarsi nella selva di *remedies* che il legislatore italiano mette a loro disposizione.

Basti pensare che, a fronte del provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio della Repubblica, il legislatore italiano prevede:

150/2015) possibilità di impugnare il provvedimento del prefetto ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. n. 286/1998, con il che il ricorrente si avvale della stessa possibilità di ottenere la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento prefettizio;

in caso di necessità di farlo in esecuzione coattiva il provvedimento prefettizio è dato che il prefetto si avvale della personale, soggetto al controllo del giudice amministrativo che provvede nell'ambito di un procedimento camerale la cui disciplina appare scarsa e lacunosa.

Rispetto alla sola espulsione dello straniero (mettendo da parte il diniego del riconoscimento di asilo politico) il giudice amministrativo si avvale della stessa possibilità di ottenere la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento prefettizio, qualora alla cessazione del trattenimento consegua l'espulsione, etc.).

Tuttavia, dettando una ricostruzione in via interpretativa del procedimento camerale di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 286/1998, il giudice amministrativo si avvale della stessa possibilità di ottenere la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento prefettizio, qualora alla cessazione del trattenimento consegua l'espulsione, etc.).

In altri termini, potrebbe non essere necessario assumere la direttiva 2008/115/CE al fine di art. 181 del d.lgs. n. 286/1998, questo nella parte della revoca, ex art. 181 del d.lgs. n. 286/1998.